VADEMECUM PER ORGANIZZATORI DI COMPETIZIONI MOTORISTICHE, CICLISTICHE, PODISTICHE ED A TRAZIONE ANIMALE

L.R. 30/2015
D.G.R. n. 13/2022 e D.G.R. n. 866/2022

COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Fasi:
1) Screening di Incidenza;
2) Valutazione appropriata;
3) Deroga ai sensi dell'art. 6.4: Valutazione delle soluzioni alternative e compensazioni.

COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA RISERVE NATURALI REGIONALI

1) Nullaosta e/o autorizzazioni

La documentazione tecnica prodotta per la Valutazione di Incidenza ambientale e/o Nullaosta deve essere allegata all'istanza presentata alla Città Metropolitana/Provincia, per il rilascio dell'autorizzazione al transito ex art. 9 CdS.
La Regione Toscana rilascia competente parere **entro 60 gg.** dal ricevimento della documentazione tecnica trasmessa dagli Uffici provinciali/metropolitani, prodotta per la Valutazione di Incidenza ambientale.

L'istanza alla Regione **va sempre** presentata sia nel caso di interessamento di Riserve Naturali Regionali, ai fini dell'acquisizione del relativo Nullaosta e/o Autorizzazione, che di Siti Natura 2000, ai fini dell'acquisizione delle specifiche prescrizioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Per quanto attiene alla corresponsione di oneri istruttori alla Regione Toscana, si rimanda a quanto indicato nella DGRT 866/2022, Allegato 2; **la ricevuta del versamento di tali oneri deve essere allegata alla relativa documentazione tecnica.**

SCREENING DI INCIDENZA – CASI PARTICOLARI

La VIncA NON va richiesta nei seguenti casi:

(Allegato A – pre-valutazioni)
procedura semplificata

Punto 2, lettera s) nel caso di competizioni motoristiche che si svolgono **su strade a sfondo asfaltato aperte al traffico veicolare nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 1 marzo**;

(il provvedimento di autorizzazione rilasciato ex Art. 9 CdS dall'autorità competente, conterrà precise prescrizioni, indicate dallo stesso Punto 2, lettera s).

Punto 2, lettera t) nel caso di competizioni ciclistiche o podistiche che si svolgono **su strade aperte al traffico veicolare, anche a fondo non asfaltato**;

(il provvedimento di autorizzazione rilasciato ex Art. 9 CdS dall'autorità competente, conterrà precise prescrizioni, indicate dallo stesso Punto 2, lettera t), comprensive anche delle prescrizioni contenute alla precedente lettera s)).

Punto 2, lettera u) nel caso di competizioni ciclistiche o podistiche che interessano **piste, strade e sentieri già esistenti, anche a fondo non asfaltato**, nel periodo compreso **tra il 31 agosto e il 1 marzo**, a condizione che:
- la durata delle stesse sia effettuata nelle *ore diurne* e limitata ad un'unica giornata;
- prevedano un numero massimo di *150 partecipanti*;
- il percorso della manifestazione escluda *guadi di corsi d'acqua perenni*;

(anche qui il provvedimento di autorizzazione rilasciato ex Art. 9 CdS dall'autorità competente, conterrà precise prescrizioni, indicate dallo stesso Punto 2, lettera u), comprensive anche delle prescrizioni contenute alle precedenti lettere s) e t)).

In tutti i casi su indicati di **attività prevalutate**:
gli Organizzatori, hanno l'onere di compilare correttamente "l'Allegato 1 – proponente" (campi 1,2,3,8) alla DGR 866/22 e di inviarlo alla Città Metropolitana/Provincia in sede di richiesta di autorizzazione ex art. 9 CdS; la Città Metropolitana/Provincia effettua la "verifica di corrispondenza", ovvero verifica la conformità dell'istanza con i casi ricompresi nella DGR 13/2022 – Allegato A, Punto 2 e ne darà atto nell'autorizzazione indicando le prescrizioni del caso. Non sono dovuti oneri.

(Allegato A – Punto 4, Attività ricorrenti)
procedura semplificata

Per attività ricorrenti si intendono, quelle realizzate e concluse in anni precedenti e che vengono riproposte **con le medesime modalità**, oltre che già assoggettate a procedimento di valutazione di incidenza con esito positivo rilasciato in data **non antecedente a cinque anni** rispetto alla presentazione dell'istanza in esame a patto che:

- *non siano intervenute modifiche normative o regolamentari;*
- *le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento e l'ubicazione siano rimasti invariati rispetto alla precedente valutazione con esito positivo;*
- *non siano emersi nuovi elementi conoscitivi sulle emergenze naturalistiche presenti nell'area protetta interessata;*

Anche in questo caso, gli Organizzatori hanno l'onere di compilare correttamente "l'Allegato 1 – proponente" (campi 1,2,4) alla DGR 866/22 ed inviarlo alla Città Metropolitana/Provincia in sede di richiesta di autorizzazione ex art. 9 CdS; gli uffici metropolitani/provinciali, in fase istruttoria, trasmettono la documentazione ricevuta dagli organizzatori agli uffici regionali preposti che ne verificano la corrispondenza con VincA già emanate. Non sono dovuti oneri.

NOTE A MARGINE

- In caso di competizione sportiva il cui percorso interessi più Province toscane, come noto, la Provincia con l'estesa chilometrica maggiore rilascia l'atto autorizzatorio finale, previo ottenimento del competente Nullaosta da parte delle altre Province interessate; analogamente, è competenza dell'ente che rilascia l'atto autorizzatorio finale, istruire quanto relativo alla normativa regionale in oggetto. Pertanto, la documentazione inerente l'interessamento del percorso di gara in qualunque territorio provinciale e di qualunque tipologia di area protetta, va inviata alla sola Provincia che emana l'atto finale.

- In caso di manifestazioni sportive non competitive il cui percorso interessi qualunque tipologia di area protetta della Regione Toscana, NULLA COMPETE alle Province, perché la documentazione regionale del caso NON può costituire a nessun titolo "endoprocedimento" in quanto non viene rilasciata nessuna autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del CdS.
Saranno gli Organizzatori ad interagire nel merito con gli Enti preposti al rilascio dell'autorizzazione relativa alla manifestazione, o con i competenti Uffici della Regione Toscana nei casi residuali.

INFINE

Per ogni informazione e modulistica:

https://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale